



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Ufficio QTC IX – Prod. animali

Prot. n. 21588

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30 sulla “Disciplina della riproduzione animale”;

VISTI gli artt.3 e 11 della legge sopra citata con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta del Libro genealogico e norme collegate sono fissati in appositi Disciplinari;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n.280 concernente “Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.30, recante discipline della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994”;

VISTO il D.M. 10.6.1992 con il quale è stato approvato il Disciplinare del Libro genealogico del cavallo di razza Maremmana e le relative Norme tecniche di selezione;

VISTO il D.M. n.21608 del 14 marzo 1996 con il quale sono stati approvati i nuovi testi del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo di razza Maremmana e le relative Norme tecniche, nonché sono stati istituiti il Disciplinare del Corpo degli esperti di razza e il Disciplinare per le prove di valutazione genetica in stazione;

VISTO il D.M. n.24306 del 31 dicembre 1999 con il quale sono stati approvati i nuovi testi del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo di razza Maremmana, delle Norme tecniche di selezione, del Disciplinare del Corpo degli esperti e del Disciplinare per la valutazione genetica in stazione degli stalloni;

VISTO il D.M. n.23974 del 13 ottobre 2003 con il quale è stato approvato il nuovo testo del “disciplinare del libro genealogico del cavallo di razza Maremmana”;

VISTA la nota n.79 del 23 gennaio 2004, con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di razza Maremmana, che gestisce il Libro genealogico del cavallo di razza Maremmana ha chiesto l'approvazione delle modifiche al Disciplinare del Libro genealogico, alle Norme tecniche e al Disciplinare per le prove di valutazione genetica in stazione ora denominate “Norme tecniche per le valutazioni genetiche in stazione degli stalloni di razza Maremmana”, in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 28 novembre 2003;

RITENUTO necessario apportare alcune correzioni formali al testo del disciplinare innanzi richiamato;

CONSIDERATO che la nuova normativa, nel suo insieme e così come viene riformulata, risulta rispondente alle finalità di miglioramento selettivo del cavallo di razza Maremmana;

D E C R E T A :

ART.1 – E' approvato il nuovo testo del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo di razza Maremmana, costituito da 20 articoli, giusta testo allegato al presente decreto;

ART.2 – E' approvato il nuovo testo delle Norme tecniche del cavallo di razza Maremmana;

ART.3 – E' approvato il testo delle “Norme tecniche per le valutazioni genetiche in stazione degli stalloni di razza Maremmana”, costituito da 16 articoli.

Roma, li 8 aprile 2004

Il Direttore Generale
(Francesco Saverio Abate)
FIRMATO ABATE

DISCIPLINARE

del libro genealogico del cavallo di Razza Maremmana

Art. 1

Il Libro genealogico del cavallo di razza Maremmana, già istituito presso l'Associazione Italiana Allevatori ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 1366 del 29 giugno 1929 e delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è gestito, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 30 del 15 gennaio 1991, dall'Associazione Nazionale Allevatori cavallo di razza Maremmana (ANAM.), riconosciuta con D.P.R. del 5 dicembre 1990.

Il libro genealogico è regolato dal presente Disciplinare in armonia con la normativa comunitaria.

CAPITOLO I

Organizzazione del libro genealogico

Art. 2

Il Libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo della razza, ed ha pertanto la finalità di conservare, indirizzare la selezione e promuoverne la valorizzazione economica del cavallo maremmano attraverso:

- la produzione di cavalli sportivi esaltando la naturale attitudine al salto degli ostacoli;
- la produzione di soggetti resistenti e nevrili per i tradizionali impieghi come cavalli da sella per il lavoro ed il turismo equestre.

Le attività di cui al presente Disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di Razza Maremmana, che si avvale della propria organizzazione centrale e periferica.

Art. 3

Allo Svolgimento delle attività del Libro l'Associazione Nazionale di razza provvede mediante:

- a) la Commissione Tecnica Centrale;
- b) l'Ufficio Centrale del libro genealogico;
- c) gli Uffici Provinciali;
- d) il Corpo degli Esperti.

Art. 4

La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della razza e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare.

Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

- 1 rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dei servizi zootecnici;
- 3 rappresentanti degli Allevatori di cavalli di razza maremmana nominati dall'Associazione Nazionale di Razza;
- 2 funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati delle Regioni nelle quali la razza abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al Libro genealogico (la nomina di tali funzionari è fatta dai rispettivi Assessorati Regionali per L'Agricoltura);
- il Presidente dell'Associazione Nazionale di razza;
- 1 esperto di zootecnia nominato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, su proposta dell'Associazione Nazionale di razza;
- 1 rappresentante del Ministero della Salute - Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero;
- 1 rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori;
- partecipa con diritto di voto alle riunioni della Commissione il funzionario del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare.

Il Direttore dell'Associazione Nazionale di razza o un suo delegato, partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni di Segretario.

La Commissione elegge, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice Presidente tra i membri componenti.

I componenti della Commissione Tecnica Centrale, restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

La Commissione può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della Commissione può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione stessa.

La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatta eccezione di quanto previsto dall'articolo 10, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente;

Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

L'Ufficio Centrale provvede:

- a) ad espletare i compiti e le attività relativi al funzionamento del libro genealogico;
- b) ad effettuare la valutazione genetica dei riproduttori secondo quanto previsto dal relativo Disciplinary;
- c) a rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinary;
- d) a pubblicare periodicamente l'elenco dei soggetti iscritti al libro genealogico.

Art. 6

Gli Uffici Provinciali provvedono:

- a) ad espletare, sul piano provinciale, le attività del libro genealogico previste dal presente Disciplinary;
- b) a trasmettere all'Ufficio Centrale i documenti ufficiali del libro genealogico a norma del successivo art. 11.

Le Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione Nazionale di razza, provvedono alla organizzazione ed al funzionamento degli Uffici Provinciali del libro genealogico.

Qualora non si verifichi il caso previsto dal comma precedente l'ANAM provvederà ad espletare direttamente in via temporanea le anzidette attività.

L'Associazione Nazionale di razza potrà altresì, qualora in una provincia le condizioni dell'allevamento e l'assetto organizzativo - funzionale lo richiedano, unificare presso uno solo le attività di più Uffici Provinciali del libro genealogico.

La vigilanza sulla tenuta del libro genealogico negli Uffici Provinciali è svolta dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con le Regione e Province autonome medesime.

Art. 7

Il Corpo degli Esperti è regolato da apposito Disciplinary ed è formato da:

- Ispettori di razza;
- Esperti nazionali.

Gli Ispettori di razza sono tecnici specializzati delegati dall'Associazione Nazionale di razza per la valutazione morfologica delle fattrici e dei puledri da iscrivere al libro genealogico, nonché dei cavalli presenti alle mostre e nei concorsi ufficialmente riconosciuti dal Libro genealogico.

Gli Esperti nazionali hanno il compito della identificazione dei puledri sotto la madre e della valutazione morfologica dei soggetti presentati nelle mostre o nei concorsi ufficialmente riconosciuti dal libro genealogico.

CAPITOLO II
Ammissione degli allevamenti
al libro genealogico ed iscrizioni dei riproduttori

Art. 8

Per l'ammissione dell'allevamento al libro genealogico, l'allevatore deve fare esplicita richiesta per iscritto all'Ufficio Centrale del libro genealogico, per il tramite dell'Associazione Provinciale Allevatori.

La visita per l'iscrizione delle fattrici e dei puledri al libro genealogico, si effettua in appositi raduni o presso singoli allevamenti; l'Ufficio Centrale è tenuto a comunicare il calendario dei raduni all'Assessorato regionale dell'agricoltura competente per territorio.

All'atto dell'iscrizione al libro genealogico i soggetti, maschi e femmine, riconosciuti idonei potranno essere marcati con un marchio del quale detiene il brevetto l'AMAN.

Tale marchio sarà applicato secondo le norme stabilite dalla Commissione Tecnica Centrale.

Art. 9

Il libro genealogico si articola in:

Registro dei Puledri, nel quale sono iscritti i puledri maschi e femmine nati da padre e madre iscritti al libro genealogico ed in possesso dei requisiti fissati dalle apposite Norme tecniche.

a) **Registro degli Stalloni**, al quale sono ammessi i maschi, provenienti dal registro puledri che abbiano superato con esito positivo la prova di valutazione genetica in stazione, così come stabilito da apposite Norme tecniche.

Detto Registro è diviso in due sezioni:

- stalloni da inseminazione artificiale (I.A.);
- stalloni da inseminazione naturale (I.N.).

Tutti gli stalloni approvati con Performance Test potranno essere impiegati anche in fecondazione artificiale.

Possono essere ammessi al registro stalloni, quei soggetti che abbiano conseguito risultati sportivi di notevole rilevanza ritenuti validi dalla Commissione Tecnica Centrale per ogni singolo soggetto.

b) **Registro delle Fattrici**, al quale sono ammesse le femmine provenienti dal Registro dei Puledri ed in possesso dei requisiti stabiliti dalle apposite Norme tecniche.

Il registro delle fattrici è diviso in due sezioni:

- I) fattrici;
- II) fattrici di élite.

Alla seconda sezione sono iscritte le fattrici con genealogia completa che al performance test abbiano ottenuto un punteggio superiore alla media e siano risultate esenti da OCD e da corneggio. Tutte le fattrici della I e della II sezione possono essere madri di stalloni.

Art. 10

La Commissione Tecnica Centrale, in via eccezionale e sotto il suo diretto controllo, può autorizzare l'impiego di un limitato numero di coperture, purché siano tecnicamente giustificate, con uno stallone di altra razza da sella, comunque individuata fra quelle riconosciute dal libro Genealogico del Sella italiano, per particolari interventi di rinsanguamento limitati nel numero e nel tempo. Le femmine che nasceranno da questi accoppiamenti saranno iscritte al Registro dei puledri.

Tali norme saranno oggetto di uno specifico programma tecnico che dovrà essere approvato dalla Commissione Tecnica Centrale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 11

L'Allevatore è tenuto a denunciare all'Ufficio Centrale del libro genealogico, per il tramite dell'Associazione Provinciale Allevatori, la nascita del puledro entro 30 giorni, utilizzando il mod. 1 di cui al successivo art. 13, compilato in ogni sua parte. L'Ufficio Centrale, entro 150 giorni dalla nascita, provvederà all'identificazione del puledro tramite l'esperto nazionale o l'ispettore di razza. Inoltre, l'allevatore è tenuto a comunicare entro 30 giorni il passaggio di proprietà o la morte di ogni soggetto iscritto utilizzando il mod.5.

Art. 12

Gli stalloni e le fattrici che trasmettono ai discendenti, con accertata frequenza, tare o difetti saranno radiati dal libro genealogico.

CAPITOLO III

Schede, moduli e registri del libro genealogico

Art. 13

Per adeguare il funzionamento del libro genealogico alle esigenze di allacciamento del sistema meccanografico sono previsti i seguenti registri, moduli e schede fondamentali:

- **Mod. 1** (Dichiarazione di nascita - Certificato di identificazione)
- **Mod. 2** (Scheda - Registro genealogico Puledri)
- **Mod. 3** (Scheda - Registro genealogico Stalloni)
- **Mod. 4** (Scheda - Registro genealogico Fattrici)
- **Mod. 5** (Avviso di vendita o di morte)

Art. 14

Il certificato genealogico degli stalloni e delle fattrici è rilasciato dall'Ufficio Centrale per il tramite delle Associazioni Provinciali Allevatori.

Per lo stesso soggetto è rilasciato un solo certificato originale.

In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato all'Ufficio Centrale, per il tramite delle Associazioni Provinciali Allevatori, potrà essere rilasciato un secondo certificato sul quale deve essere stampigliata la parola "DUPLICATO".

Per i puledri viene istituito un apposito modello di "CERTIFICATO DI ORIGINE", da rilasciarsi da parte dell'Ufficio Centrale su richiesta del proprietario, per il tramite delle Associazioni Provinciali Allevatori, dove sono riportati i dati anagrafici, genealogici e segnaletici del soggetto.

CAPITOLO IV

Obblighi degli allevatori - finanziamento del Libro

Art. 15

L'Allevatore che ha ottenuto l'ammissione dei propri soggetti al libro genealogico si impegna:

- 1) ad osservare il presente Disciplinare, nonché le disposizioni impartite per il funzionamento del libro genealogico;
- 2) a sottoporre tutte le cavalle dell'allevamento al controllo della produzione per la durata della loro carriera;
- 3) a condurre i soggetti iscritti alle rassegne;
- 4) a concorrere al finanziamento delle attività del libro genealogico con le quote stabilite dalla competente Associazione Provinciale Allevatori, in armonia con le direttive dell'Ufficio Centrale del libro genealogico.

Art. 16

Al finanziamento del libro genealogico si provvede, in sede centrale con:

- a) quote contributive versate dalle Associazioni Provinciali degli Allevatori;
- b) proventi derivati dalla distribuzione dei moduli per i certificati genealogici e per altri documenti ufficiali;
- c) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- d) altri eventuali proventi;
- e) In sede provinciale con:
- f) quote contributive versate dagli allevatori direttamente alle Associazioni Provinciali per l'espletamento delle attività del libro genealogico;
- g) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- h) altri eventuali proventi.

CAPITOLO V ***Disposizioni generali***

Art. 17

Registri, certificati, moduli, nonché gli atti in genere derivanti dal presente Disciplinare, contraddistinti dal marchio depositato dall'Associazione Nazionale di razza, hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 18

Le Norme Tecniche stabiliscono i requisiti genealogici e morfologici della razza, fissano i criteri genotipici, fenotipici e funzionali per l'iscrizione dei soggetti al libro genealogico e disciplinano quanto altro sia necessario per lo svolgimento della selezione.

Art. 19

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali può apportare eventuali modifiche al presente Disciplinare, di propria iniziativa o su proposta della Commissione Tecnica Centrale.

Tali modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Art. 20

Le Norme tecniche di selezione, il Disciplinare del corpo degli esperti e il Disciplinare per le prove di valutazione genetica in stazione degli stalloni di razza maremmana, vengono emanate dalla Commissione Tecnica Centrale e devono essere approvate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Eventuali modifiche di iniziativa di detto Ministero entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'Associazione Nazionale, previa delibera della Commissione Tecnica Centrale, devono essere trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della Commissione Tecnica Centrale stessa.

Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nel caso non ci sia un parere contrario di quest'ultimo.

Disciplinare del Libro genealogico del cavallo di razza Maremmana

NORME TECNICHE

CARATTERI TIPICI

Area di origine: province di Pisa, Livorno, Grosseto, Viterbo, Roma e Latina

Area di espansione: intero territorio nazionale

Mantello: baio o morello nelle varie gradazioni; è ammesso il sauro solo nelle femmine

Statura: non inferiore a m 1,58 per i maschi e m 1,56 per le femmine all'età di 42 mesi

Conformazione:

- testa: ben attaccata, mediamente lunga con profilo tendenzialmente montonino;
- collo: muscoloso, non corto e bene attaccato, con criniera abbondante;
- garrese: lungo e mediamente rilevato;
- dorso: muscoloso e ben diretto;
- lombi: brevi e larghi;
- groppa: ampia e mediamente inclinata;
- coda: bene attaccata con abbondanti crini;
- petto: largo, muscoloso e ben disceso;
- torace: ampio e profondo;
- spalla: ben conformata, tendenzialmente lunga e obliqua;
- coscia e natica: muscolose con profilo non eccessivamente convesso.

Arti:

- a)** muscolosi con appiombi corretti;
- b)** avambraccio lungo, stinco corto e largo con tendini ben distaccati;
- c)** garretto ampio, asciutto, netto e ben diretto;
- d)** pastorale preferibilmente corto con zoccolo resistente e mediamente largo.

VALUTAZIONE

L'Ispettore di razza valuta i soggetti esclusivamente sotto l'aspetto morfologico e riporta il giudizio in punti su apposita scheda in base ai seguenti elementi:

1) tipo e distinzione; 2) mantello e pigmentazione; 3) sviluppo scheletrico; 4) conformazione generale; 5) incollatura; 6) spalla e garrese; 7) torace e petto; 8) linea dorso lombare e groppa; 9) arti; 10) appiombi e andatura.

Per ogni voce può essere attribuito un massimo di 10 punti; qualora in una delle voci il punteggio fosse inferiore a 6 il soggetto non può essere iscritto.

Punteggio minimo per l'iscrizione delle fattrici: punti 70.

La valutazione morfologica è espressa, con qualifiche e punti come segue:

- Sufficiente da 70 a 74;
- Discreto da 75 a 79;
- Buono da 80 a 84;
- Ottimo da 85 a 100.

La scheda di valutazione deve essere in tre copie firmate dall'ispettore di razza di cui una consegnata all'allevatore.

DIFETTI LA CUI PRESENZA COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

Orecchie barrate; eccessiva estensione di segni particolari e delle depigmentazioni cutanee; tronco disarmonico; insellatura e lunghezza di reni accentuata; diametri trasversi carenti; appiombi difettosi; presenza di gravi tare ereditarie.

DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI

Art. 1

L'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di razza Maremmana, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Disciplinare del Libro Genealogico istituisce il Corpo degli Esperti di razza, il cui operato è posto sotto il diretto controllo dell'Ufficio Centrale.

Art. 2

Il Corpo degli esperti è formato da:

- a) Ispettori di razza;
- b) Esperti nazionali.

Gli Ispettori sono convocati dall'Ufficio Centrale prima di ogni rinnovo della Commissione Tecnica Centrale per eleggere un coordinatore nazionale del Corpo degli Esperti, che resta in carica tre anni.

Art. 3

L'Esperto nazionale è nominato dalla Commissione Tecnica Centrale su proposta dell'Ufficio Centrale.

L'idoneità ad Ispettore è conseguita dopo che l'Esperto nazionale candidato abbia partecipato ad almeno tre sessioni di un corso di aggiornamento tecnico pratico organizzato dall'Ufficio Centrale e che successivamente, abbia superato, con esito favorevole, un esame teorico e pratico. La Commissione esaminatrice per tale esame, composta da tre Ispettori, è nominata dall'Ufficio Centrale.

Art. 4

In occasione dell'elezione del coordinatore nazionale, gli ispettori di razza individuano, tra gli Esperti nazionali iscritti all'Albo da almeno quattro anni, coloro che per l'attività svolta possono essere proposti all'A.N.A.M. per l'iscrizione all'Albo degli Ispettori di razza.

Art. 5

Gli Esperti nazionali e gli Ispettori di razza devono partecipare a sessioni di aggiornamento nel corso delle quali verranno anche esposti gli orientamenti tecnici e selettivi maturati.

La mancata presenza a tre sessioni di aggiornamento consecutive comporterà la sospensione dal Corpo degli Esperti.

L'Ufficio Centrale potrà far compiere sopralluoghi per la valutazione di cavalli già valutati ai fini del controllo dell'obiettività del loro operato e della congruità con gli indirizzi di selezione posti in atto dall'A.N.A.M.

Art. 6

Gli Esperti nazionali e gli Ispettori di razza devono assicurare la massima disponibilità nell'assolvimento dei compiti tecnici che sono loro affidati e devono svolgere la loro opera con assoluta riservatezza, serietà ed autorità.

L'Esperto nazionale e l'Ispettore di razza possono svolgere il loro operato solo su specifica autorizzazione dell'Ufficio Centrale dell'A.N.A.M., anche se si tratta di manifestazioni non riconosciute dal Libro Genealogico Nazionale o effettuate in Paesi esteri.

L'Esperto nazionale e l'Ispettore di razza impossibilitato a recarsi a giudicare manifestazioni per le quali è stato designato, deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

Art. 7

Le modifiche al presente Disciplinare, proposte dalla Commissione Tecnica Centrale devono essere trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali entro 60 giorni dalla delibera della Commissione Tecnica Centrale. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle Politiche Agricole, Forestali nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

NORME TECNICHE PER LE VALUTAZIONI GENETICHE IN STAZIONE DEGLI STALLONI DI RAZZA MAREMMANA

CAPITOLO I

ART. 1

L'Associazione Nazionale Allevatori cavallo di razza Maremmana organizza e cura lo svolgimento delle prove in stazione per la valutazione dei riproduttori maschi, provvedendo alla elaborazione dei dati raccolti ed alla pubblicazione dei risultati.

ART. 2

Il controllo in stazione ha come fine quello di stabilire il valore genetico di un riproduttore maschio, sulla base delle sue prestazioni produttive, confrontate con quelle di un gruppo di contemporanei.

ART. 3

I soggetti sottoposti a prove in stazione vengono valutati, secondo le norme specifiche deliberate dalla C.T.C., per:

- a) carattere e disponibilità;
- b) andature, comportamento sotto il cavaliere, capacità di rendimento e resistenza;
- c) attitudine al salto.

ART. 4

Possono essere ammessi alle prove in stazione unicamente i soggetti iscritti al Registro Puledri, che abbiano superato con esito positivo le prove di ammissione di cui al successivo art.15

ART. 5

I soggetti da sottoporre a prova in stazione, nel numero stabilito dalla Commissione Tecnica Centrale, sono scelti dall'Ufficio Centrale tra i soggetti proposti dagli allevatori.

Nella scelta dei soggetti da sottoporre a prova l'Ufficio Centrale tiene conto dei requisiti sanitari, genetici ed attitudinali, secondo i principi stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale.

ART. 6

I soggetti da sottoporre a prova in stazione devono soddisfare i seguenti requisiti:

- possedere genealogie accertate fino alla terza generazione;
- valutazione morfologica lineare con la qualifica di buono o ottimo;

ART. 7

L'ingresso alle prove in stazione è previsto per il mese di settembre di ogni anno.

Una volta individuati i soggetti devono essere introdotti nel Centro contemporaneamente.

L'età di ingresso in stazione è compresa tra un minimo di 36 ed un massimo di 47 mesi.

Di norma non dovranno essere accettati per ogni anno più di due figli per stallone; la Commissione Tecnica Centrale può autorizzare deroghe solo per soggetti di particolare interesse.

ART. 8

I soggetti all'ingresso devono essere:

- a) clinicamente sani;
- b) sottoposti, negli allevamenti di origine, a tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla legislazione vigente e dalle norme fissate dall'Ufficio Centrale;
- c) in possesso dei requisiti previsti dalle Norme stabilite dalla Commissione Tecnica Centrale.

ART. 9

Durante la permanenza in Stazione sono previste le seguenti fasi:

- I: ambientamento
- II: valutazione finale

Fase I: ambientamento.

I soggetti al loro ingresso, vengono alloggiati in appositi boxes nei quali permangono per un periodo di circa 70 giorni. In questa fase viene data una prima valutazione sia per i caratteri morfo-funzionali che per alcuni aspetti strettamente connessi alla predisposizione a patologie ed alla medicina sportiva.

Durante i primi 30 giorni saranno allontanati i soggetti che presentano:

- anomalie genetiche;
- caratteristiche funzionali e sanitarie che ritardano o bloccano la progressione dell'addestramento.

Durante il periodo di addestramento i cavalli sono alimentati ad un livello nutritivo adeguato al peso di ciascuno e sono trattati in modo uniforme.

Durante la permanenza in stazione, si effettuano valutazioni funzionali sul salto in libertà e montato e sul lavoro in piano, nonché prove sanitarie, fisiologiche e funzionali secondo le specifiche norme stabilite dalla CTC.

Sulla base di queste valutazioni verrà stilata una classifica per ammettere max 12 soggetti alla II fase.

fase II: valutazione finale.

La II^a fase è una valutazione strettamente funzionale durante la quale i soggetti vengono sottoposti alle seguenti prove:

- a) lavoro in piano alle tre andature,
- b) lavoro in ostacoli,
- c) lavoro con cavalieri esterni (designati dall'ANAM)

La Commissione Tecnica Centrale potrà determinare ulteriori prove di valutazione.

ART. 10

I risultati della I^a e della II^a fase costituiscono gli elementi che concorrono alla valutazione genetica degli stalloni. I dati vengono elaborati mediante modelli statistici miranti a rimuovere gli effetti dei fattori ambientali.

I soggetti arrivati alla fine della prova vengono ordinati sulla base di un indice globale di selezione costituito dai risultati ottenuti da ciascun soggetto nelle diverse prove e ponderati sulla base dei principi stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale.

I soggetti classificati al di sopra di una soglia stabilita dalla Commissione Tecnica Centrale con un massimo di sei saranno approvati alla riproduzione e dovranno partecipare al Performance test del Libro genealogico del cavallo da Sella italiano (III^a Sez.), nei termini consentiti dal relativo disciplinare.

ART. 11

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i titolari di allevamenti iscritti al Libro Genealogico e l'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo di razza Maremmana in merito all'applicazione del presente disciplinare è demandata all'esame del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale medesima così come stabilito dal suo statuto.

ART. 12

Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'Associazione Nazionale Allevatori del cavallo di razza maremmana previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico devono essere trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della Commissione Tecnica Centrale. Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

CAPITOLO II

NORME PER L'AMMISSIONE DEI PULEDRI ALLE VALUTAZIONI GENETICHE IN STAZIONE

Art. 13

I proprietari che intendono avviare alla carriera riproduttiva i soggetti maschi di due anni, iscritti nel Registro dei puledri, devono richiedere all'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di razza Maremmana l'iscrizione degli stessi alle prove organizzate dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di razza Maremmana per l'ammissione alle valutazioni genetiche in stazione.

Art. 14

I soggetti di cui all'art.13 dovranno essere presentati in un apposito raduno, organizzato dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di razza Maremmana, per essere sottoposti al giudizio insindacabile di un'apposita commissione formata da 3 Esperti, di cui almeno 2 con qualifica di Ispettore di razza.

La commissione avrà il compito di scegliere, sulla base di una valutazione morfologica, i soggetti che potranno essere ammessi alle prove funzionali di valutazione delle andature, le prove saranno organizzate dall'ANAM secondo specifiche norme stabilite dalla C.T.C.

Art. 15

I puledri che hanno superato le prove di cui all'art.14, dovranno essere ripresentati l'anno successivo in un apposito raduno organizzato dall'ANAM, per essere sottoposti a:

- valutazione morfologica di conferma
- prova di obbedienza alle tre andature

Le prove saranno effettuate secondo specifiche norme deliberate dalla C.T.C.

Art.16

L'Associazione Nazionale di razza potrà chiedere agli allevatori un contributo straordinario sulla spesa prevista per le valutazioni genetiche in stazione.

L'entità del contributo richiesto ed i modi di versamento, dovranno essere comunicati agli allevatori contemporaneamente alla convocazione dei puledri per il secondo raduno per la valutazioni di cui al precedente art.15.

Contemporaneamente verranno comunicati il luogo dove saranno realizzate le valutazioni genetiche in stazione e le date presumibili dell'inizio e della fine.